



Consiglio Direttivo 06 Novembre 2020
Seduta Straordinaria
VERBALE

L'anno 2020, nel mese di novembre, il giorno sei, alle ore 14,30 il Presidente, Dr. Silvestro Scotti, constatato il raggiungimento del numero legale, così come risulta dall'allegato elenco dei presenti e degli assenti, apre la seduta del Consiglio Direttivo, convocata con nota n° 11715 del 06/11/2020.

Il Presidente conferma che, così come da specifica convocazione, la seduta odierna si tiene in maniera telematica tramite la piattaforma ZOOM.

Le presenze dei consiglieri partecipanti, come da Regolamento, sono verificate e vidimate dal Direttore, Dr. Fausto Piccolo, che, poi, le sottoporrà al Segretario dell'Ordine.

Punto 1) Comunicazioni Urgenti sullo stato dell'organizzazione delle elezioni per il rinnovo degli organismi ordinistici quadriennio 2021 - 2024. Determinazioni Consiglio Direttivo.:

Il Presidente comunica che si è resa necessaria la convocazione straordinaria dell'odierna seduta consiliare, in conseguenza della nota del 05\11\2020 inviata dal Presidente della FNOMCeO nella serata di tale giorno (prot. Ordine n° 11710 del 06\11\2020), con la quale è stata trasmessa la circolare del Ministero della Salute (prot. DGPROF 0051895-P-05/11/2020) riguardate le lezioni per il rinnovo degli Organismi ordinistici.

Il Presidente dà lettura del messaggio federale, di seguito riportato: *"sembra opportuno ricordare che la FNOMCeO, nella consapevolezza della seconda ondata epidemica autunnale del Coronavirus, sin dallo scorso maggio, aveva sollecitato il Ministero della salute a rinviare di un anno le procedure elettorali di rinnovo degli organi direttivi degli Ordini. Sollecitazione che non ha avuto seguito. Oggi sono a comunicare che è appena pervenuta dal Ministero della Salute - Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle Risorse umane del SSN - la circolare allegata nella quale in considerazione dell'aggravarsi della situazione epidemiologica da COVID 19 e dei provvedimenti adottati e in corso di adozione che prevedono limitazioni ai movimenti in alcune aree del territorio nazionale " si raccomanda la sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli Ordini direttivi degli Ordini".*

La nota del Ministero – Direzione Generale delle professioni sanitarie, prosegue il Presidente, è indirizzata a tutte le Federazioni delle professioni sanitarie: oltre alla FNOMCEO, FNOVI (Veterinari), FOFI (Farmacisti), FNOPO (Ostetriche), FNOPI (Professioni infermieristiche), FNTSRM – PSTRP (professioni tecnico - sanitarie ecc.) e FNCF (Chimici e Fisici).

Il contenuto di detta nota è il seguente: *"in considerazione dell'aggravarsi della situazione epidemiologica da COVID-19 e dei provvedimenti adottati e in corso di adozione che prevedono limitazioni ai movimenti in alcune aree del territorio nazionale, si raccomanda la sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini professionali, salvo che gli Ordini medesimi possano garantire lo svolgimento delle predette elezioni con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018".*

Pochi minuti fa è, poi, pervenuta la Comunicazione FNOMCeO n. 200 in data odierna (prot. ordine n° 11752 di pari data) - della quale il Presidente dà, parimenti, lettura – con la quale si informano gli Ordini della nota indirizzata al Ministro della Salute, On. Roberto Speranza, di seguito riportata: *"la ripresa autunnale dell'epidemia di coronavirus, come sicuramente ricorderà avevamo ampiamente previsto sin dal maggio scorso, sta determinando oggettivamente difficoltà anche riguardo alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri il cui termine previsto per legge è il 31 dicembre 2020 anche a seguito dell'ottemperanza delle prescrizioni previste dal DPCM del 3 Novembre u.s. e della successiva Sua Ordinanza Ministeriale.*



Nella serata di ieri, 5 novembre, la Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle Risorse umane del SSN del Ministero della Salute ha utilmente ritenuto di formulare alle Federazioni delle Professioni sanitarie, in considerazione “dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid 19 e dei provvedimenti adottati e in corso di adozione che prevedono limitazioni ai movimenti in alcune aree del territorio nazionale”, raccomandazioni agli Ordini che non hanno ancora concluso le procedure elettorali prevedendo la sospensione dei procedimenti elettorali. Ferma restando detta raccomandazione, appare comunque urgente intervenire con una norma di legge che disponga, nell’ipotesi di sospensione dei procedimenti elettorali, la proroga del termine fissato dalla Legge 3/2018 per il rinnovo degli ordini, confermando la durata degli organi per il quadriennio 2021-2024. In caso contrario gli Ordini che hanno accolto la raccomandazione di codesto Ministero si troveranno nella condizione di non rispettare la previsione di legge, con le inevitabili conseguenze previste dall’attuale normativa.

La stessa norma dovrà necessariamente intervenire sulla modalità di iscrizione agli ordini dei neolaureati abilitati successivamente alla sospensione del procedimento elettorale da parte degli ordini. Infatti, con la prima convocazione elettorale sono stati chiamati al voto tutti gli iscritti all’Ordine alla data di indizione delle elezioni e definito la base per il calcolo del quorum elettorale. Orbene, l’eventuale iscrizione del neolaureato potrebbe determinare il duplice effetto di negare il diritto all’elettorato attivo e passivo di questi medici.

La possibilità riconosciuta agli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo in modalità telematica deve esplicitarsi nel rispetto delle previsioni vigenti che affidano alla FNOMCeO la competenza di validare le stesse (Decreto ministeriale del 15 marzo 2018). Sul punto, la FNOMCeO con un articolato procedimento istruttorio ha esaminato le procedure operative proposte da alcuni Ordini giungendo alla conclusione di non poterle validare perché le stesse non offrivano sufficienti garanzie giuridiche ed operative per la tutela dell’esercizio sicuro, libero e democratico del diritto di voto in un ente Pubblico.

La particolare urgenza della situazione mi porta ad auspicare un Suo tempestivo intervento sulle questioni esposte nella presente nota e in tal senso resto a disposizione per ulteriori chiarimenti. Filippo Anelli”.

In virtù di quanto sin qui esposto, il Presidente apre la discussione riguardante l’eventuale sospensione delle elezioni ordinistiche, già programmate a partire dal 14 c.m., evidenziando che:

- 1) allo stato, nessun regolamento per lo svolgimento in forma telematica per le elezioni è stato approvato dalla FNOMCeO, in quanto nessuno di tali strumenti regolamentari forniva adeguate rassicurazioni in termini di garanzie giuridiche ed operative della tutela dell’esercizio sicuro, libero e democratico del diritto di voto di un Ente pubblico (come ribadito anche nella nota federale 13262 del 06/11/2020 sopra riportata);
- 2) le elezioni ordinistiche devono ultimarsi (con la proclamazione degli eletti) entro il 31 dicembre c.a. (art. 2 co. 7 D. Lgs. C.P.S. n. 233\46, come modif. dalla L. n. 3\2018);
- 3) per quanto auspicabile, non sussiste per gli Ordini di area sanitaria una norma analoga all’art. 31 D.L. 28\10\2020 n. 137 (c.d. “Decreto Ristori”), per quanto, plausibilmente, potrebbe invocarsi l’applicazione dell’art. 3 co. 1 D.L. 16\05\94 n. 293 (conv. in L. 15\07\94 n. 444), in combinato disposto con l’art. 33 co. 1 – ultimo periodo – D.L. 08\04\2020 n. 23 (conv. in L. 05\06\2020 n. 40).

Quanto a tale ultimo aspetto, il Presidente, con l’assistenza del Direttore, chiarisce che, a termini dell’art. 3 co. 1 D.L. 16\05\94 n. 293 (conv. in L. 15\07\94 n. 444), gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine della scadenza della loro naturale durata sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

Su tale norma si è venuto ad innestare l’art. 33 co. 1 D.L. 08\04\2020 n. 23 (conv. in L. 05\06\2020 n. 40) sopra citato, per il quale “In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia di COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre



2009, n. 196 (...), che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi”.

È da evidenziare che, fra gli organismi di cui all'art. 1 co. 2 L. 196\2009, vi sono “comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”, nel cui novero figurano anche gli “Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali” e, quindi, gli Ordini professionali (come si ricorderà, a termini dell' art. 1 co. 3 lett. a D. Lgs. C.P.S. n. 233\46, come modif. dalla L. n. 3\2018, l'Ordine è un Ente Pubblico non Economico con funzioni sussidiarie dello Stato).

A questo punto, sulla base delle notizie, dei documenti e degli approfondimenti anche normativi forniti dal Presidente, si apre un attento e lungo dibattito della problematica relativa all'eventuale rinvio delle elezioni ordinistiche.

A turno intervengono tutti i consiglieri presenti (inclusi i Revisori), analizzando le varie sfaccettature della questione ed esprimendo analisi, giudizi ed orientamenti.

In conclusione dell'ampio ed articolato dibattito, il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, esprime l'orientamento, di natura politico – istituzionale, per la sospensione delle elezioni programmate a partire dal 14 c.m.. Allo stesso tempo, il Consiglio Direttivo, sempre all'unanimità dei presenti, decide di fissare le date consiliari per procedere, eventualmente, alle nuove iscrizioni dei neo – laureati, sia dell'Università della Campania “L. Vanvitelli”, sia dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Considerata la delicatezza della problematica ed il livello delle conseguenze potenzialmente implicate, il Consiglio Direttivo, ancora all'unanimità dei presenti, decide di delegare il Presidente a chiedere un parere legale ad un professionista di chiara e riconosciuta competenza, per acquisire conforto sulla legittima sospensione delle competizioni elettorali già indette e sulle relative implicazioni, in particolare riguardanti sia gli aspetti gestionali ed amministrativi, sia le iscrizioni e, più, in generale, la “movimentazione” degli Albi.

Il Presidente, quindi, comunica che il Consiglio si riunirà nuovamente, se sarà possibile (anche in relazione ai tempi di acquisizione del parere legale di cui sopra), nella serata di lunedì alle ore 19,30 o, come da programma, per mercoledì 11/11/2020 alle ore 17,30.

Punto 2) Varie ed eventuali:

Non vi sono argomenti da trattare

Del che è verbale, chiuso alle ore 17,00.

Il Consigliere Segretario

(Dr. Luigi Sodano)

Il Presidente

(Dr. Silvestro Scotti)